

## FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

Data aggiornamento 1 ottobre 2019

### SERVIZIO ESTERO BASE

Prodotto acquistabile esclusivamente online dal sito [www.webank.it](http://www.webank.it)

BANCO BPM S.p.A.  
Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 – 20121 Milano – Tel. 02 77001  
Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 – 37121 Verona – Tel. 045 8675111  
Sito internet: [www.bancobpm.it](http://www.bancobpm.it) E-mail: [contattaci@bancobpm.it](mailto:contattaci@bancobpm.it)  
Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065

### CHE COSA SONO I SERVIZI ESTERO BASE

L'operatività relativa ai "Servizi Estero BASE" è quella riconducibile, sotto il profilo contrattuale, al rapporto di conto corrente, residente ovvero non-residente, al quale si appoggia per i profili operativi. Tali servizi sono regolamentati dalle "Norme che regolano i Servizi di Pagamento", dalle "Norme generali del rapporto di conto", dalle "Norme che regolano il conto corrente bancario", dalle "Norme che regolano il servizio di incasso e di accettazione degli effetti, documenti ed assegni" e dalle "Norme che regolano gli affidamenti in conto corrente".

Indice Servizi Estero "BASE":

1. Commissioni di intervento
2. Bonifici estero in entrata e disposizioni di pagamento tramite bonifico o emissione assegno circolare
3. Negoziazione SBF assegni estero

### COMMISSIONI DI INTERVENTO

#### Che cos'è la Commissione di Intervento

La commissione di intervento è una commissione applicata dalla banca per l'esecuzione di tutte le operazioni "estero" ad eccezione dei bonifici di cui al Regolamento CE 924/2009. In particolare è applicata a:

- liquidazione di bonifici (incassi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009;
- esecuzione di bonifici (trasferimento fondi) non soggetti a Regolamento CE 924/2009;
- addebito di assegni di c/c circolati all'estero e pervenuti direttamente dall'estero;
- negoziazione sbf di assegni;
- incassi elettronici;
- negoziazione in cambi a pronti;
- liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di dopo incasso estero di documenti, effetti, assegni e banconote;
- liquidazione/esecuzione di bonifici derivanti da operazioni di regolamento di crediti documentari, garanzie internazionali e lettere di credito stand-by;
- operazioni di sconto pro-solvendo di portafoglio commerciale estero.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>COMMISSIONE DI INTERVENTO<sup>1</sup></b>	
<b>Operazioni varie con negoziazione</b>	
Comm. per operazioni con negoziazione – permillare	2,000000 ‰
Comm. per operazioni con negoziazione – imp. minimo	3,50 euro
<b>Operazioni varie senza negoziazione</b>	
Comm. per operazioni senza negoziazione – permillare	2,000000 ‰
Comm. per operazioni senza negoziazione – imp. minimo	3,50 euro
Comm. per operazioni in eur su c/c in eur – permillare	2,000000 ‰
Comm. per operazioni in eur su c/c in eur – imp. minimo	3,50 euro

## BONIFICI ESTERO IN ENTRATA E DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO O ASSEGNO

### Che cos'è il Bonifico

Il bonifico è un ordine di trasferimento di fondi, in euro o in divisa, disposto da un soggetto (ordinante) a favore di un altro soggetto (beneficiario) eseguito tramite banca.

L'ordine di bonifico può essere disposto presso lo sportello per iscritto (ordine "cartaceo"), mediante supporto magnetico (utilizzando tracciati standard CBI) oppure tramite canale telematico ("pay-ord") se il cliente ha già sottoscritto un contratto di multicanalità.

L'ordine di bonifico deve contenere obbligatoriamente l'indicazione del codice IBAN del beneficiario e il BIC (Bank Identifier Code) della banca del beneficiario.

Per i bonifici da eseguire in euro o divisa verso paesi non UE, è consigliabile che l'ordine contenga oltre all'indicazione dell'eventuale conto anche il nominativo della relativa banca d'appoggio. Una incompleta indicazione o una inesattezza di tali coordinate può pregiudicare il buon esito del bonifico.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE – BONIFICI ESTERO IN ENTRATA

<b>Bonifico estero entrata</b>	
<b>Spese</b>	
Bonifico soggetto a reg. ce 924/2009	0 euro
Bonifico in euro non soggetto a reg. ce 924/2009	10,50 euro
Bonifico in divisa non soggetto a reg. ce 924/2009	15,00 euro
<b>Valute accredito</b>	
Accr. bonifici no conversione o conversione tra divise eea - nr.gg	0
Accr. bonifici no conversione o conversione tra divise eea - tip.gg	lavorativi
Accred. operaz. non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv. - nr.gg	4
Accred. operaz. non soggette dir. ue 2015/2366 senza conv. - tipo gg	lavorativi
Accredito operazioni con conversione – nr. gg <sup>2</sup>	4
Accredito operazioni con conversione – tipo gg <sup>3</sup>	lavorativi

## CONDIZIONI ECONOMICHE – DISPOSIZIONI DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO O EMISSIONE ASSEGNO CIRCOLARE

Per le spese relative a bonifici sull'Estero soggetti a Regolamento CE 924/2009 valgono le condizioni esposte nella sezione "BONIFICI " delle condizioni di conto corrente.

<b>Bonifico estero uscita cartaceo (Opzione Spese SHA)<sup>4</sup></b>	
<b>Spese</b>	
Bonifico in euro non soggetto a reg. ce 924/2009	15,50 euro
Bonifico con emissione assegno in euro/divisa	20 euro
Bonifico in eur/divisa tra clienti banca	15,50 euro
Bonifico in divisa non soggetto a reg. ce 924/2009	20 euro
<b>Bonifico estero uscita pay - ord (opzione spese sha)<sup>5</sup></b>	
<b>Spese</b>	
Pay – ord in euro non soggetto a reg. ce 924/2009	15,50 euro
Pay – ord in eur/divisa tra clienti banca	15,50 euro
Pay – ord in divisa non soggetto a reg. ce 924/2009	20 euro
<b>Valute addebito</b>	
Addebito bonifici disposti – nr. giorni	0
Addebito bonifici disposti – tipo giorni	lavorativi da data contabile

Nota<sup>1</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

Nota<sup>2</sup> La voce si riferisce sia all'accredito di operazioni con conversione non soggette alla Direttiva UE 2015/2366, sia all'accredito di bonifici con conversione tra divise extra EEA o tra divisa EEA e divisa extra EEA

Nota<sup>3</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

Nota<sup>4</sup> Per i bonifici con opzione OUR il costo vivo reclamato dalla banca destinataria è addebitato separatamente.

Nota<sup>5</sup> Importo massimo per rimessa diretta 3.000,00 €.

## NEGOZIAZIONE SBF ASSEGNI ESTERO

### Che cos'è la negoziazione sbf di assegni

Il servizio consente di incassare assegni (bancari, circolari, turistici) tratti sulle casse di altre banche estere espressi in euro o in altre divise. L'importo degli assegni è accreditato sul conto corrente salvo buon fine (s.b.f.), pertanto il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato effettivamente pagato. In aggiunta ai consueti rischi collegati all'incasso di assegni, nel caso di assegni estero va tenuto presente anche il rischio paese, cioè l'impossibilità di concludere l'intermediazione in divisa estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali ecc. che interessano il paese di riferimento.

Per assegni "piazzati" si intendono gli assegni emessi nella divisa avente corso legale nel paese trassato. Per assegni "non piazzati" si intendono gli assegni emessi in una divisa diversa da quella avente corso legale nel paese trassato.

Lo stesso servizio consente di gestire anche la negoziazione salvo buon fine di assegni bancari tratti dalla clientela sul proprio conto corrente, espressi in Euro o altra divisa e presentati per la negoziazione s.b.f. da Istituti di Credito ubicati all'estero. Alla ricezione dei titoli, l'importo è riconosciuto alla Banca Estera presentatrice, o alla sua intermediaria designata, salvo buon fine; pertanto, tali assegni di conto corrente possono essere restituiti al presentatore estero impagati entro i termini previsti, qualora ricorrano i presupposti per tale azione. I rischi correlati all'emissione di assegni destinati a circolare all'estero sono principalmente la sicurezza delle modalità di invio all'estero e la garanzia dell'incasso da parte dell'effettivo beneficiario, in particolare in paesi con elevata criminalità.

Le condizioni economiche sotto riportate non comprendono eventuali spese e commissioni reclamate a qualsiasi titolo da banche corrispondenti. Pertanto, in tale evenienza, detti oneri saranno recuperati separatamente nei confronti del cliente.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

<b>Spese</b>	
Spesa per distinta pres. ass. sbf in eur o div. (propri o di terzi)	13 euro
Spesa per assegno negoziato e reso insoluto	20 euro
<b>Valute accreditato<sup>6</sup></b>	
Accredito assegno estero piazzato in euro – nr giorni	17
Accredito assegno estero piazzato in euro – tipo giorni	lavorativi da data contabile
Accredito assegno estero non piazzato in euro – nr giorni	17
Accredito assegno estero non piazzato in euro – tipo giorni	lavorativi da data contabile
Accredito assegno estero non piazzato in divisa – nr giorni	17
Accredito assegno estero non piazzato in divisa – tipo giorni	lavorativi da data contabile
Accredito assegno estero piazzato in divisa – nr giorni	17
Accredito assegno estero piazzato in divisa – tipo giorni	lavorativi da data contabile
Accredito ass. estero su bk italiana in eur/div – nr giorni	10
Accredito ass. estero su bk italiana in eur/div – tipo giorni	lavorativi da data contabile

Nota<sup>6</sup>: Nel calcolo dei giorni valuta lavorativi viene utilizzato il calendario forex.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso in caso di Offerta Fuori Sede

Ai sensi del Codice del Consumo, il cliente può recedere senza penali e senza dover indicare il motivo entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, con le modalità comunicate al momento della conclusione del medesimo. Peraltro, nel caso in cui il diritto di recesso venga esercitato nel termine di legge:

- il cliente è tenuto comunque a pagare l'importo relativo ai servizi già prestati dalla banca secondo le condizioni economiche previste nei relativi testi contrattuali e fogli informativi;
- restano dovuti eventuali oneri fiscali già maturati.

### Recesso dal contratto di conto corrente

1. Il Cliente e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dichiarato dal Cliente ha effetto immediato, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 4. Nel caso di recesso della banca sarà dovuto al Cliente un preavviso di 15 giorni e, qualora il Cliente rivesta la qualifica di "Cliente al dettaglio" e "consumatore", un preavviso non inferiore a due mesi.

È fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al Cliente con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto corrente; il Cliente è pertanto tenuto in ogni caso di recesso a:

- riconsegnare alla banca tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- rimborsare tutti gli importi che risultino a credito della banca.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e successive integrazioni e/o modificazioni.

3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei contestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri contestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

#### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale di conto corrente**

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.

2. Sugli importi dovuti e non pagati alla data di chiusura del rapporto, saranno dovuti alla Banca gli interessi di mora.

#### **RECLAMI**

Il Cliente può presentare alla Banca un reclamo relativamente ai Servizi/Prodotti disciplinati dal presente Contratto, per lettera raccomandata A/R (indirizzandola a: Gestione Reclami Banco BPM S.p.A. - Via Polenghi Lombardo,13 – 26900 Lodi) o per via telematica (indirizzando un messaggio di PEC a [reclami@pec.bancobpm.it](mailto:reclami@pec.bancobpm.it) o di posta elettronica a [reclam@bancobpm.it](mailto:reclam@bancobpm.it)). La Banca deve rispondere:

- entro 30 giorni dalla data del ricevimento, se il reclamo è relativo a prodotti e servizi bancari e finanziari, diversi dai Servizi di pagamento;

- entro 15 Giornate operative dalla data di ricevimento, se il reclamo è relativo a Servizi di pagamento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 Giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il Cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 Giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

La Banca risponde al reclamo mediante comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole (ad es. pdf o email o PEC).

Il Cliente, qualora non sia soddisfatto o non abbia ricevuto risposta al reclamo entro i termini sopra indicati, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), anche attraverso la piattaforma europea "Online Dispute Resolution" ("Piattaforma ODR") accessibile al seguente link elettronico: <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=IT>, in caso di contratti di vendita o di servizi online tra un consumatore residente nell'Unione e un professionista stabilito nell'Unione. Per sapere come rivolgersi all'ABF il Cliente può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), può recarsi presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure può rivolgersi direttamente alla Banca.

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28. La procedura di mediazione può essere esperita, singolarmente dal Cliente o in forma congiunta con la Banca, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)). Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure esperire la procedura di mediazione secondo quanto previsto dai precedenti commi.

Ai fini dell'esperimento della procedura di mediazione di cui ai precedenti commi, la Banca ed il Cliente possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario o dall'ABF, purché iscritto nell'apposito registro degli organismi tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Indipendentemente dalla presentazione di un reclamo alla Banca o dalle procedure di mediazione sopra descritte, il Cliente, per istanze afferenti il riesame degli iter di concessione del credito, può rivolgersi alla Prefettura territoriale competente, utilizzando i moduli che potrà scaricare dai siti [www.interno.it](http://www.interno.it) e [www.tesoro.it](http://www.tesoro.it) ed inviare alla Prefettura territoriale competente a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica. In particolare si informa il Cliente che può rivolgersi, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, al Prefetto affinché questo segnali all'Arbitro Bancario Finanziario, espletata la procedura di legge, specifiche problematiche relative ai comportamenti della Banca in sede di valutazione del merito di credito del Cliente (es. mancata erogazione, mancato incremento o revoca di un finanziamento, inasprimento delle condizioni applicate). A tal fine il Cliente deve presentare istanza al prefetto secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni. Rimane fermo il diritto del Cliente di adire direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.

Il Cliente, le associazioni che lo rappresentano e le altre parti interessate possono presentare esposti alla Banca d'Italia, impregiudicato il loro diritto di adire la competente Autorità Giudiziaria, di presentare reclami e di attivare la procedura di mediazione di cui ai precedenti commi.

Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul Sito.

## LEGENDA

<b>Assegni "piazzati" e "non piazzati"</b>	<i>Per assegni "piazzati" si intendono gli assegni emessi nella divisa avente corso legale nel paese trassato. Per assegni "non piazzati" si intendono gli assegni emessi in una divisa diversa da quella avente corso legale nel paese trassato.</i>
<b>BIC (Business Identifier Code)</b>	<i>Codice d'identificazione delle istituzioni finanziarie e delle società, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l'elaborazione automatizzata dei messaggi scambiati all'interno del circuito Swift</i>
<b>Bonifico - Sepa Credit Transfer</b>	<i>Disposizione di un ordine di bonifico sulla base dello schema definito dal Rulebook pubblicato dall'European Payment Council (EPC). I bonifici Sepa Credit Transfer possono essere scambiati tra i seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria. Possono inoltre essere scambiati tra i seguenti altri Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa (Francia), Guiana francese (Francia), Martinica (Francia), Mayotte (Francia), Reunion (Francia), Saint Pierre e Miquelon (Francia), Azzorre (Portogallo), Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta (Spagna), Isole Canarie (Spagna), Melilla (Spagna).</i>
<b>Bonifico estero</b>	<i>Disposizione di un ordine di pagamento in cui almeno una delle parti è non residente o il cui importo è espresso in divisa estera.</i>



<b>Bonifico soggetto a Regolamento CE 924/2009 e successive modifiche</b>	<p>Bonifici espressi in euro, corone svedesi (SEK) o lei rumeni (RON) senza limite di importo, completi di codice IBAN del beneficiario, con opzione di spesa SHA, scambiati tra i seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. E' inoltre applicabile ai seguenti altri Territori/Dipartimenti: Isole Aaland (Finlandia), Guadalupa, Guiana francese, Martinica, Reunion, Saint Barthelemy, Saint Martin francese (Francia), Azzorre, Madeira (Portogallo), Gibilterra (Regno Unito), Ceuta, Isole Canarie, Melilla (Spagna). Ai bonifici assoggettati al Regolamento (UE) 924/2009 si applicano le stesse commissioni previste sui bonifici domestici.</p> <p>L'Istituto ha deciso di estendere l'applicazione delle regole tariffarie disciplinate nel Regolamento (UE) 924/2009 sui pagamenti transfrontalieri, anche ai bonifici con le suddette caratteristiche diretti o provenienti dalla Svizzera.</p>
<b>Commissioni di intervento</b>	Commissioni applicate per l'elaborazione delle operazioni di pertinenza estero di qualsiasi natura.
<b>Direttiva UE 2015/2366</b>	Direttiva sui servizi di pagamento nel mercato interno.
<b>Divisa estera</b>	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad esempio dollari USA).
<b>EEA</b>	European Economic Area: identifica tutti i paesi dell'Unione Europea più Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
<b>IBAN</b>	Acronimo del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente.
<b>Negoziazione / Arbitraggio</b>	Trasformazione di una divisa in altra divisa disponibile sul mercato (compreso l'euro).
<b>Paesi Unione Europea</b>	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.
<b>Rischio di tasso e cambio</b>	Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l'euro in dipendenza dell'andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi.
<b>Spese SHA / OUR / BEN</b>	<p>Sui bonifici internazionali il cliente ordinante ha la facoltà di indicare l'opzione di addebito delle spese relative all'operazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- con il codice SHA, la banca dell'ordinante e quella del beneficiario addebitano al rispettivo cliente le spese di propria competenza;</li> <li>- con il codice OUR, le spese della banca dell'ordinante e quelle della banca del beneficiario sono a carico dell'ordinante;</li> <li>- con il codice BEN, le spese della banca del beneficiario e quelle della banca dell'ordinante sono a carico del beneficiario.</li> </ul> <p>Le opzioni OUR e BEN sono applicabili quando almeno uno dei Prestatori di Servizi di Pagamento coinvolti nell'operazione sia al di fuori dell'ambito EEA. Resta salva, anche per operazioni in ambito EEA, la possibilità di prevedere forme di esenzione dall'applicazione di spese per l'accredito di somme, ivi inclusi gli emolumenti a favore di pensionati e di lavoratori dipendenti.</p>
<b>SWIFT</b>	Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie.
<b>Valuta Forex</b>	Valuta internazionale di regolamento corrispondente a 2 giorni lavorativi internazionali.